

CONCESSIONE DI PROROGA E RISPOSTA AI QUESITI

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO CONCERNENTE IL RICEVIMENTO, DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI, DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PPP) ex art. 183 comma 15 del D.Lgs n. 50/2016, FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE e CALORE, ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TERMICO ED ALL’EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMUNITA’ ENERGETICHE (CER) NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O GESTITI DAL COMUNE DI CATTOLICA.

1 - Con riferimento all’art. 2 “Consistenza del servizio, dei lavori e dei lotti attuativi”:

Si chiede conferma che debbano essere presentati due distinti Piani Economici Finanziari asseverati: il primo relativo alla proposta comprendente i servizi obbligatori (gestione calore e gestione pubblica illuminazione); il secondo relativo alla proposta comprendente il servizio opzionale (costituzione di CER).

SI RISPONDE AFFERMATIVAMENTE AL QUESITO

2 - Con riferimento all’art 4 “Criteri di preferenza nell’aggiudicazione”:

Criterio 10

In riferimento ai criteri di preferenza nell’aggiudicazione, di cui al paragrafo 4 del documento Avviso pubblico, si chiede di confermare se, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 7.2, nel caso di partecipazione in forma di RTI, sia sufficiente il possesso di tale certificazione - attestante la realizzazione di sistemi di gestione per l’implementazione di bilanci materici finalizzati all’uso efficiente delle risorse ed alla misurazione dell’economia circolare, relativi ad una organizzazione o prodotto o servizio o progetto - in capo alla sola mandataria.

SI RISPONDE AFFERMATIVAMENTE AL QUESITO

3 – In riferimento al parere del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile n. 1094 del 8/11/2021, si chiede di confermare che un operatore economico possa indicare 2 o più progettisti esterni anche dove i suddetti progettisti non formino tra loro raggruppamento, purché i suddetti progettisti siano in possesso cumulativamente dei requisiti di progettazione.

SI RISPONDE AFFERMATIVAMENTE AL QUESITO

4 – Si chiede di indicare se il PEF asseverato allegato alla proposta debba ricomprendere anche gli importi relativi alla costituzione di una CER, indicata come servizio “opzione obbligatoria”, evidenziando specificamente i relativi costi e ricavi.

O se l’opzione di costituzione di una CER non debba essere considerata nel PEF insieme al “servizio gestione calore” e “servizio gestione illuminazione pubblica” (previsioni obbligatorie), bensì presentata in un piano economico finanziario specifico e separato e se questo ulteriore PEF debba a sua volta essere asseverato.

E’ PREFERIBILE LA PRODUZIONE DI DUE DISTINTI PEF E SEGNATAMENTE:

- N. 1 PEF ASSEVERATO PER I SERVIZI OBBLIGATORI;
- N.1 PEF NON ASSEVERATO COMPRENSIVO ANCHE DEI SERVIZI OPZIONALI.

5 – Preso atto dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs 36/2023 a partire dal 1 luglio 2023, e del fatto che – con molta probabilità – la procedura di gara per

l'aggiudicazione della Concessione a seguito della conclusione della fase attualmente in corso per la nomina del Promotore sarà indetta da codesto Spett.le Comune successivamente alla data del 1 luglio, e sarà quindi soggetta all'integrale applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, si chiede di sapere se la bozza di Convenzione che dovrà essere presentata in risposta all'Avviso debba contenere, accanto ai riferimenti al d.lgs 50/2016, anche quelli del d.lgs 36/2023.

SI FACCIA RIFERIMENTO AL NUOVO CODICE.

5 - Con riferimento all'articolo 4 della manifestazione di interesse, in cui al punto 10 si prevede l'attribuzione di due punti per il "Possesso di certificato attestante la realizzazione di sistemi di gestione per l'implementazione di bilanci materici finalizzati all'uso efficiente delle risorse ed alla misurazione dell'economia circolare, relativi ad una organizzazione o prodotto o servizio o progetto" in un'ottica di neutralità e di concorrenza (Art. 68, comma 4 del D.lgs. 50/2016), si chiede di chiarire se sia consentito agli operatori economici, in esecuzione dei principi di neutralità e di *favor participationis*, sia ai sensi del citato articolo 68, comma 4 nonché dell'articolo 87 del D.lgs. 50/2016 dimostrare, tramite diverse modalità – che si auspica verranno definite dalla Spett.le Stazione Appaltante –, una sufficiente evidenza, alla stregua di quello che farebbe il certificato richiamato nella manifestazione di interesse, sul raggiungimento dell'uso efficiente delle risorse materiali impiegate dall'operatore economico. Ciò anche in ragione del fatto che, ad oggi, non esiste uno standard internazionale/europeo/nazionale (italiano) che disciplini le regole e le condizioni con cui deve essere realizzato un "Bilancio Materico.

SI CONSENTE LA PRESENTAZIONE DI CERTIFICATI RITENUTI EQUIPOLLENTI, LA CUI VALIDITA' E RILIEVO SARA' VALUTATA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SECONDO I CRITERI METODOLOGICI CONTENUTI NELL'AVVISO.

6 - In riferimento al criterio di valutazione n° 3.1.2, al fine di uniformare la valutazione dell'entità del risparmio energetico oggettivamente ottenibile dai progetti proposti, **si richiede di specificare a quale anno si riferisce il consumo annuo indicato nell'"Allegato 3 Censimento Pubblica Illuminazione"**.

IL PERIODO DI RIFERIMENTO È SETTEMBRE 2022.

7 - Premesso che il criterio 3 della tabella di valutazione delle proposte "Risparmio energetico (mediante sostituzione di punti luce esistenti con altri aventi tecnologia LED, nel rispetto della normativa vigente in materia e con applicazione obbligatoria dei criteri ambientali minimi ai sensi dell'art 34 del Dlgs 50/2016, tali da garantire almeno il medesimo grado di illuminamento di quello esistente)", subcriterio 1.2 "Entità del risparmio energetico quantificato oggettivamente" valorizza il maggior risparmio energetico proposto, si chiede di confermare che l'offerta tecnico-economica debba essere basata sul numero di punti luce posti a base di gara nel documento allegato "Censimento_ pubblica illuminazione" che considera 5851 punti luce, con relativo consumo energetico ante operam dichiarato di 2.713.504 kWh/anno, e non sui punti luce eventualmente rilevati dal proponente in seguito a rilievi sul territorio.

SI CONFERMA QUANTO RICHIESTO NEL QUESITO.